



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale.it@conapo.it sito internet www.conapo.it

MANOVRA FINANZIARIA

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE AL SENATO

Informiamo che presso la commissione competente del Senato della Repubblica, sono stati presentati emendamenti al DDL n.2228 inerente "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, tesi a salvaguardare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i suoi dipendenti da alcuni tagli della manovra finanziaria.

Tra questi vi sono quelli elaborati dal CONAPO, per i quali ringraziamo pubblicamente i Senatori che li hanno presentati.

Proseguono nel frattempo i contatti con i politici per cercare di chiederne l'approvazione.

Vi terremo informati sull' iter e Vi alleghiamo il testo degli emendamenti presentati con il nome dei Senatori firmatari.

Roma, 24 Maggio 2010



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

A.S. 2228

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Emendamenti presentati in commissione relativi al DDL n. 2228

ART. 2

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.

EMENDAMENTI ALL' ART. 2

2.24 D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche» aggiungere le seguenti: «nonché le risorse destinate al comparto difesa e sicurezza e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2.25 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO, PASTORE, BONFRISCO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e

di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.26 TANCREDI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativi delle Forze armate».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ART. 6

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito *internet* istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

EMENDAMENTI ALL' ART. 6

6.52

TANCREDI

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

6.53

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.65

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il settimo periodo;
- b) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati» aggiungere le seguenti: «dal Fondo edifici di culto istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì alle feste nazionali e a quelle celebrative istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, limitatamente ai riposi compensativi, ai rispettivo personale impiegato in servizio in occasione degli eventi di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.66

TANCREDI

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il settimo periodo;
- b) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati» aggiungere le seguenti: «dal Fondo edifici di culto istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 22»;
- c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì alle feste nazionali e a quelle celebrative istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, limitatamente ai riposi compensativi, al rispettivo personale impiegato in servizio in occasione degli eventi di cui al secondo periodo».

6.80

TANCREDI

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «delle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e delle Forze armate»;
- b) al quarto periodo, dopo le parole: «non si applica alle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e a quelle comunque effettuate dalle Forze polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

6.81

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «delle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e delle Forze armate»;
- b) al quarto periodo, dopo le parole: «non si applica alle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e a quelle comunque effettuate dalle Forze polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.105

TANCREDI

All'comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per attività» inserire la seguente: «esclusivamente»;
- b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.» con le seguenti: «, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

6.106

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

All'articolo 6, comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per attività» inserire la seguente: «esclusivamente»;
- b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.» con le seguenti: «, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.106

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

All'articolo 6, comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per attività» inserire la seguente: «esclusivamente»;
- b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.» con le seguenti: «, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.114

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: «dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia», aggiungere le seguenti: «e dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

www.conapo.it

ART. 9

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una *tantum*, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della

classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

EMENDAMENTI ALL' ART. 9

9.18 SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compreso il trattamento accessorio» inserire le seguenti: «con l'eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

9.24 TANCREDI

Al comma 1, dopo le parole: «... nell'anno 2010» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.29 LATRONICO

Al comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status,

all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del presente comma non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.30 TANCREDI

Al comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Per il personale delle Forze annate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo».

Consequentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, di bilancio.

9.31 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione in carriera e dall'applicazione degli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.32 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo; e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.33 D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza difesa ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Consequentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.36 SAIA, BALDASSARRI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «È fatta eccezione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le indennità e trattamenti accessori legati all'impiego in Patria e all'estero, all'attività operativa, alla progressione di carriera ed ai passaggi di ruolo».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.37 TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alle indennità ed ai trattamenti accessori legati all'impegno in Patria e all'estero, all'attività operativa, alla progressione di carriera ed ai passaggi di ruolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.38 TANCREDI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione in carriera e dall'applicazione degli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.43 SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il personale del comparto sicurezza, difesa e dei vigili del fuoco non si calcolano ai fini del primo comma gli emolumenti relativi ai trattamenti accessori connessi a prestazioni specifiche a tutela dell'ordine, della pubblica sicurezza e del soccorso pubblico».

9.95 MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei Vigili del Fuoco si attinge, estinguendola ed entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 sul bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno n.1112 dell'8 giugno 2000 e comunicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 4° serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata da ultimo dall'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n.246.»

Consequentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.118 SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di procedere al progressivo ripianamento degli organici, nei confronti del Corpo nazionale vigili del fuoco sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2011, assunzioni di personale operativo mediante l'utilizzo del 95 per cento delle risorse finanziarie già ordinariamente stanziare per i richiami in servizio a tempo determinato del personale volontario dei vigili del fuoco, contestualmente riducendo 5 per cento il limite di spesa per il richiamo di questi ultimi. Per tali assunzioni si procede utilizzando la graduatoria in vigore relativa alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Consequentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 13 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.119 BIANCO, GASBARRI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei vigili del fuoco si attingerà, entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 sul bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/12 dell'8 giugno 2000 e comunicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata per ultimo dall'articolo 2 comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della presente norme, del requisito dell'età di cui all'articolo 1 comma 7 della legge 10 agosto 2000 n. 246».

9.120 SACCOMANNO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le assunzioni nella carriera iniziale dei Corpi di polizia negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ad una quota pari al 59 per cento delle autorizzazioni previste dal comma 208, si procede mediante assunzione dei volontari del CNVVF idonei alla graduatoria emanata ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 n. 1996 fino all'esaurimento della stessa».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del

presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.160 D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in modo da assicurare una minore spesa annuale pari a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

9.189 TANCREDI

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quello del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.190 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quello del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.191 LAURO

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il terzo periodo;
- b) al quarto periodo, dopo le parole: «personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quello del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

9.194 SAIA, BALDASSARRI

Al comma 21, sopprimere il terzo periodo.

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.201 TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 21, dopo le parole: «personale contrattualizzato» aggiungere le seguenti: «, con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.202 SAIA, BALDASSARRI

Al comma 21, dopo le parole: «personale contrattualizzato» aggiungere le seguenti: «, con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.205 TANCREDI

Al comma 21, dopo l'ultimo rigo: «... ai fini esclusivamente giuridici» continuare con: «Detto comma non si applica al personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.206 D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2011.

9.207 TANCREDI

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio è solo differita, una tantum, a decorrere dall'anno 2011, per il periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio e degli ulteriori aumenti biennali, nonché ai fini della rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del trattamento di pensione del personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 76 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.208 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio è solo differita, una tantum, a decorrere dall'anno 2011, per il periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio e degli ulteriori aumenti biennali, nonché ai fini della rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del trattamento di pensione del personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.214 SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale dei comparto sicurezza, difesa e dei vigili del fuoco».

9.218 TANCREDI

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Per il predetto personale» sono inserite le seguenti: «, nonché per quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «passaggi di qualifica» sono inserite le seguenti: «o di grado» e dopo le parole: «nella nuova qualifica» inserire le seguenti: «o grado».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 76 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.219 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Per il predetto personale» sono inserite le seguenti: «, nonché per quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «passaggi di qualifica» sono inserite le seguenti: «o di grado» e dopo le parole: «nella nuova qualifica» inserire le seguenti: «o grado».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.247 FERRARA

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei Vigili del fuoco si attingerà, entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 su bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/12 dell'8 giugno 2000 e comunicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata per ultimo dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifiche, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della presente norma, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246. Ai relativi oneri si provvede attingendo alla autorizzazione di spesa di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.255 SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 28, primo capoverso, dopo le parole: «spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.» aggiungere il seguente periodo: «Nei confronti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, il limite di richiamo di personale a tempo determinato è fissata al 5 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le risorse finanziarie non ancora impegnate per l'anno 2010 dovranno essere destinate al ripianamento delle carenze di organico mediante stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il limite del 5 per cento ed il corrispondente risparmio di spesa operano definitivamente a decorrere dal 2011 per le predette finalità di stabilizzazione».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

ART. 12

(Interventi in materia previdenziale)

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

o il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

EMENDAMENTI ALL'ART. 12

12.4 SBARBATI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

12.28 SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

12.83 TANCREDI

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera c) e 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1° gennaio 2014.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.84 SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera c) e 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1° gennaio 2014.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.85 D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20

per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente All'Unione europea.

Conseguentemente alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

www.conapo.it

EMENDAMENTI ALL' ART. 46

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

46.0.23 MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Entro il 30 novembre 2010 viene istituito un Fondo straordinario, cui affluisce, quale contributo al risanamento del bilancio dello Stato e per realizzare interventi a sostegno della sicurezza, dell'ambiente, dei trasporti e dell'occupazione, il ricavato dell'imposta straordinaria per l'Italia, sui capitali rientrati in Italia a seguito della legge n.78 del 2008 (rientro di capitali). L'imposta è fissata al 10 per cento delle somme rientrate con un'entrata per lo Stato prudenzialmente stimata in 11 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare un'adeguata capacità competitiva nei porti maggiori, per garantire il miglioramento della rete infrastrutturale logistica di trasporto, per mettere in garanzia gli Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, per migliorare la sicurezza nei trasporti marittimi e per il miglioramento del trasporto dei passeggeri nel rispetto dell'ambiente, è assegnato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento di 5 miliardi di euro, quale quota delle entrate di cui al comma 1 della presente legge da destinare:

a) quanto a 900 milioni di euro di euro per il finanziamento del piano nazionale di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado e 100 milioni di euro per la messa in sicurezza o la **costruzione delle caserme dei Vigili del Fuoco** dando priorità alle Sedi già totalmente o parzialmente inagibili;

b) quanto a un miliardo di euro per finanziare la realizzazione di interventi strutturali nei porti amministrati dalle Autorità portuali. La realizzazione dei predetti interventi negli ambiti portuali è curata da ciascuna Autorità Portuale competente in regime di convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) quanto a 500 milioni di euro per il rifinanziamento disposto dall'articolo 4 della legge 13/2006 (fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammmodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale) e quanto a 300 milioni di euro per rendere più efficaci le attività operative di responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare per l'adeguamento della componente navale dello stesso Ministero con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso in mare e con la costruzione, d'intesa con il Ministero della difesa, di unità navali affidate alla Marina militare per la vigilanza e tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale e gestite dal Ministero della difesa;

d) quanto a 1,2 miliardi di euro per il rifinanziamento del fondo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il rifinanziamento di cui al presente comma è finalizzato esclusivamente all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al servizio universale per il trasporto di passeggeri;

e) quanto a 1 miliardo di euro per il rifinanziamento del piano nazionale di sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale dando priorità all'acquisto di mezzi a trazione elettrica e a veicoli a bassa emissione di inquinanti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, è altresì autorizzato a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie nei limiti dello stanziamento disposto al comma 1 di 5 miliardi di euro.

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».